





**ACCORDO TRA LE OO.SS. AREA DEL COMPARTO E L'A.O. DI DESIO E VIMERCATE  
per l'aggiornamento dell'orario di lavoro in applicazione dei tempi di vestizione**

In data **3 dicembre 2013** alle ore 14.30, presso il Presidio Ospedaliero di Desio, ha avuto luogo l'incontro per la sottoscrizione dell'ipotesi del contratto integrativo aziendale di cui sopra, tra:


**L'AZIENDA OSPEDALIERA** nelle persone di:

NOMINATIVO	FIRMA
Dr. Pietro Caltagirone – Direttore Generale	Assente
Dr. Marco Bosio – Direttore Sanitario	Assente
Dr.ssa Isabella Galluzzo – Direttore Amministrativo	Assente
Dr. Valentino Colao – Direttore S.C. Risorse Umane	
Dr.ssa Anna Maria Gorini – Direttore SITRA	

e le OO.SS., nelle persone di:


SIGLA	NOMINATIVO	FIRMA
CGIL FP	SIG./ SIG.RA	
CISL FPS	SIG./ SIG.RA	
UIL FPL	SIG./ <i>CAVALLO MRS RAFFAELA</i> SIG.RA	
FSI	SIG./ SIG.RA	
NURSING UP	SIG./ SIG.RA	
FIALS	SIG./ SIG.RA <i>D'ELIA GIOVANBATTISTA</i>	

RSU aziendale: *COORDINATORE*

	NOMINATIVO	FIRMA
1	SIG./ SIG.RA <i>FATIMA STUCCHI</i>	

Vimercate, 3 dicembre 2013

*LE SIGLE CGIL E CISL ADEDISCONO ALL'ACCORDO SINDACALE DI  
CUI AL PRESENTE DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO IN DATA 3-12-2013*

*CGIL FP*  
  
VIMERCATE  
11-12-2013

*CISL FPS*  
 1

**ACCORDO TRA LE OO.SS. AREA DEL COMPARTO E L'A.O. DI DESIO E VIMERCATE  
per l'aggiornamento dell'orario di lavoro in applicazione dei tempi di vestizione**

**PREMESSO:**

- che, in data 12 luglio 2005, è stato stipulato il Contratto Collettivo Integrativo (CIA) del personale del comparto, fra la RSU, le OO.SS. del comparto e la delegazione trattante di parte pubblica dell'azienda ospedaliera di Desio e Vimercate, disciplinante, tra l'altro, l'orario di lavoro dei dipendenti dell'area del comparto;
- che, con nota del 21 dicembre 2010, la RSU aziendale chiede un aggiornamento della articolazione dell'orario di servizio, che tenga conto anche dei tempi di vestizione e svestizione del personale che obbligatoriamente deve indossare una divisa;
- che l'orientamento giurisprudenziale prevalente, ora mai consolidatosi, conferma l'indirizzo generale di dover ricomprendere all'interno dell'orario di servizio, anche i tempi di vestizione del personale che obbligatoriamente, per la sua attività istituzionale, deve indossare una divisa;
- che anche la direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, con nota del 7 AGOSTO 2009, suggerisce alle aziende sanitarie di procedere agli opportuni adeguamenti organizzativi, al fine di tenere in considerazione gli orientamenti giurisprudenziali intervenuti in materia;
- che i contratti collettivi nazionali dell'area del comparto non hanno definito, al momento, tale tematica, e pertanto è rimandata ad una definizione decentrata con le OO.SS. aziendali rappresentative;
- che una definizione della materia con le OO.SS. dell'area del comparto è nell'interesse dell'azienda al fine di addivenire ad un assetto organizzativo stabile e rispettoso delle reciproche prerogative, nonché opportuno anche al fine di evitare possibili contenziosi con ulteriori aggravio di spese per l'azienda;
- che in data 8 settembre 2013 la RSU aziendale ha chiesto di avviare le trattative nell'ambito dell'argomento in questione formulando una iniziale proposta su cui avviare il negoziato;
- che a seguito dell'intenso negoziato che ne è derivato, in questo complesso e articolato contesto, si è concordata una ipotesi di revisione e aggiornamento del precedente CIA, del 12 luglio 2005;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

**Art. 1 - Gestione operazioni vestizione/svestizione nell'ambito dell'orario di servizio**

Nell'ambito dell'orario di servizio rilevato dal badge è compreso il tempo occorrente ai dipendenti per indossare e dismettere la divisa, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Cassazione intervenuta nel frattempo, che appare univoca in materia: le citate norme impongono che i tempi vestizione e svestizione dei lavoratori devono considerarsi "lavoro" e vengono quindi come tali inseriti nell'orario di servizio, a condizione che lo svolgimento di tali operazioni venga etero diretta dal datore di lavoro. Più specificatamente secondo la Corte *"Ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo ed il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed luogo di esecuzione, rientra*



nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito" (cass.civ. sez. lav. 08.09.2006 . 19273, Cass. Civ. sez. lav. 31.01.2011 n. 2135, Cass. Civ. sez. lav. 10.09.2010 n. 19358, Cass. Civ. sez. lav. 2.07.2009 n. 15492).

Ne consegue che il riconoscimento del tempo svestizione/vestizione, è regolamentato secondo i seguenti criteri:

- Per il personale che deve indossare indumenti di lavoro specifici e, per ragioni di salute o di decoro, si cambia in locali appositamente destinati a spogliatoi, l'attività di vestizione e svestizione rientra nell'orario di lavoro. Viene escluso chi indossa il camice su abiti civili. Il solo camice non è considerato divisa. Il personale dei CUP ed il personale autista ha la facoltà di indossare la divisa anche presso la propria abitazione.
- Il tempo per la vestizione/svestizione, come sopra definito, è fissato in complessivi **13 minuti** per ogni turno di servizio, relativamente al personale interessato di cui al comma precedente.
- L'orario di servizio del personale del comparto che rientra nelle condizioni di cui al c.1 – che opera su 3 turni a struttura rigida – viene "sbloccato", in ingresso ed in uscita – rispetto all'orario attuale – di **6 + 7** minuti rispettivamente, da considerarsi orario lavorato speso per la vestizione (in ingresso) e la svestizione (in uscita) e non determina, di norma, straordinario.
- A titolo di esempio per il personale infermieristico con il turno in I°, in fase di timbratura in ingresso, l'orario del mattino, ad oggi registrato al momento della effettiva timbratura ma conteggiato, ai fini della costituzione dell'orario di lavoro reso, a decorrere dalle ore 7,00, viene modificato continuando a registrare il momento della effettiva timbratura, ma conteggiando, ai fini della costituzione dell'orario reso, la decorrenza **dalle ore 6.54' alle 14.07'**, al netto dell'eventuale pausa mensa.
- La stessa modifica viene prevista per tutti gli orari di ingresso ed uscita dei turni di pomeriggio/notte.
- Nulla viene modificato per quanto riguarda la sovrapposizione oraria per le "consegne", già disciplinato dal CIA 12 luglio 2005 anche per coloro che effettuano i 2 turni;
- Analogamente, per tutto il personale che lavora nei servizi aperti fino a 14/16 ore e operante su 2 turni e per tutto il personale operante a "giornata", viene ridefinito l'orario di servizio di ingresso e di uscita al fine di ricomprendere il tempo di **13 minuti** per la vestizione/vestizione, che rientra quindi nell'orario di lavoro (timbratura, vestizione, inizio attività – fine attività, svestizione, timbratura) determinando una riduzione di **13 minuti** della prestazione lavorativa tipica del profilo. Qualora tale riduzione dovesse determinare eventuali criticità per i servizi interessati sarà data preventiva informazione alle OO.SS. ed alla RSU.
- Quando il dipendente ha facoltà di scegliere il tempo ed il luogo per indossare la divisa, la vestizione/svestizione rientra tra gli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il personale dei CUP ed il personale autista ha la facoltà di indossare la divisa anche presso la propria abitazione.

La decorrenza di tale adeguamento è stabilita per il **01.01.2014**.

Tale accordo sarà soggetto ad automatico adeguamento in caso di successiva trattazione nell'ambito dei futuri contratti collettivi nazionali dell'area del comparto.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the center, and a signature with the number '3' on the right.

## ART 2 – TEMPI DI VESTIZIONE QUINQUENNIO 2009/2013

Per quanto concerne i periodi pregressi decorrenti dall'anno 2009 al 31.12.2013, le parti concordano il riconoscimento al personale già individuato al precedente art. 1, comma 1, il riconoscimento di un monte ore rapportato alle effettive giornate lavorate nel periodo di riferimento (01.01.2009 – 31.12.2013) moltiplicate, in via forfettaria, per **9 minuti/giornata**.

Tale monte ore sarà recuperato con giornate di riposo compensativo da fruire in max 5 anni, dalla data di sottoscrizione dell'accordo, indipendentemente dal periodo di lavoro che ha dato luogo alla maturazione dei recuperi, previo accordo con i relativi capo servizio, circa la concreta fruizione.

L'accordo si applica al personale con obbligo di divisa, di cui al precedente art. 1, ancora in servizio alla data di sottoscrizione della presente intesa.

A titolo esemplificativo, per i soggetti aventi diritto per tutti e cinque gli anni, e per il massimo delle giornate lavorate saranno da recuperare complessivamente circa **140 ore in 5 anni**. L'effettivo riconoscimento del monte ore indicato al personale interessato sarà rapportato agli effettivi turni effettuati e per ciascuna giornata di presenza effettuata nel periodo di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.

Il monte ore individuale così definito non è di norma monetizzabile. Al dipendente avente titolo, al momento della eventuale cessazione dal servizio prima dei 5 anni sopra indicati, qualora abbia ancora ore da recuperare a fronte del presente accordo, sarà consentita la fruizione delle ore residue, previa congrua programmazione da parte del responsabile del servizio interessato.

Le parti danno atto che, ai fini della corretta fruizione del predetto monte ore individuale da parte del personale interessato, si procederà ad un monitoraggio congiunto dell'effettivo utilizzo decorso un triennio dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed anche alla fine del quinquennio. Qualora dovessero verificarsi alla fine del quinquennio situazioni oggettive, non imputabili al dipendente, che non abbiano consentito il completo utilizzo delle ore in argomento, debitamente certificate dal capo servizio, le ore residue potranno essere utilizzate anche decorso il quinquennio, previo nuovo specifico accordo con il responsabile del servizio interessato ed il dipendente, con il quale viene definito un ulteriore termine non superiore ad un biennio.

Le parti danno atto che, con il riconoscimento di detto monte ore concordato in via meramente transattiva, può ritenersi conclusivamente definita, con tale intesa, ogni pretesa sindacale ed individuale a tale titolo, per tutto l'arco temporale sopra indicato e per i periodi eventualmente pregressi, comunque oggetto di prescrizione.

È condizione necessaria al riconoscimento dei benefici derivanti dal presente atto, la sottoscrizione di accordi individuali, come da modulo allegato, parte integrante della presente intesa, tra l'Amministrazione ed il singolo dipendente avente titolo, dal quale deve risultare espressamente la rinuncia ad agire in sede giudiziale o altra sede nei confronti dell'Ente con riferimento all'oggetto del presente accordo; tale beneficio sarà riconosciuto a seguito di validazione, da parte degli uffici competenti, dei requisiti concordati nel primo punto del presente accordo.

La S.C. Risorse Umane si impegna a comunicare a ciascun dipendente l'ammontare complessivo del tempo di vestizione/vestizione riconosciuto ai singoli dipendenti interessati, entro il 31 gennaio 2014.

Tutti gli accordi individuali che perverranno al protocollo aziendale entro e non oltre il 28 febbraio 2014, beneficeranno di quanto stabilito dal presente accordo; per tutti coloro che presenteranno istanza successivamente alla data del 28 febbraio 2014, il computo decorrerà dalla data di registrazione al protocollo aziendale.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



*Sottoscrizione obbligatoria*

APPENDICE ALL'ACCORDO AZIENDALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL TEMPO DI  
VESTIZIONE/SVESTIZIONE PER IL PERIODO 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2013


Con la sottoscrizione della presente appendice, parte integrante dell'«Accordo aziendale per il riconoscimento del tempo di vestizione/svestizione per il periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2013» siglato fra l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate e le Organizzazioni Sindacali, in data ....., il/la dipendente sig./sig.ra \_\_\_\_\_, rinuncia a qualsivoglia pretesa, domanda ed azione nei confronti della stessa Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate in ordine ai tempi ed al minutaggio inerenti le operazioni di vestizione/svestizione della divisa, in preparazione e a conclusione dei giorni di lavoro dallo stesso prestatati, riconoscendo che ogni ulteriore questione in merito è definitivamente risolta con il medesimo Accordo aziendale. Dichiaro, inoltre, di aver preso visione dell'Accordo in argomento e di accettarne integralmente le condizioni ivi stabilite, nonché il riconoscimento complessivo, per il periodo 1 gennaio 2009-31 dicembre 2013, di n. ore ....., a tacitazione di ogni ulteriore pretesa a tale titolo.

*Il dipendente*

\_\_\_\_\_




**ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO NEI SERVIZI CHE RUOTANO SUI 3 TURNI  
IN SEGUITO ALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUI TEMPI DI VESTIZIONE (13 minuti)**



ORARIO DI SERVIZIO

TEMPI DI VESTIZIONE

TEMPI DI CONSEGNA



*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO NEI SERVIZI CHE RUOTANO SUI 2 TURNI  
IN SEGUITO ALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUI TEMPI DI VESTIZIONE (13 minuti)






ORARIO DI SERVIZIO  
TEMPI DI VESTIZIONE


*[Handwritten signatures and initials]*

**DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE OO.SS.**

Le OO.SS. chiedono alla Direzione una ricognizione complessiva su tutti i Presidi Ospedalieri finalizzata alla valutazione delle migliori soluzioni logistiche possibili per il cambio di divisa e di indumenti di lavoro.

Per le OO.SS.

RSO IL COORDINATORE   
UIL FPL CARLUCCIO RAFFAELI   
FIALS D'ELIA GIOVANBATTISTA 






## DICHIARAZIONE A VERBALE DELL'AZIENDA

L'azienda si riserva la facoltà di procedere annualmente a parziali pagamenti delle predette ore, previa disponibilità delle effettive risorse derivanti da economie nell'ambito del budget di spesa per il personale dipendente del bilancio aziendale –non derivanti dai fondi contrattuali del comparto-, nei rispettivi esercizi di competenza, e previo parere favorevole del dipendente interessato. In tale caso corrisponderà la correlata riduzione del monte ore da recuperare pari al n. di ore retribuite.

Per l'Azienda



## DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA SIGLA FSI

La sigla FSI dichiara di non firmare l'accordo sulla Vestizione/vestizione in oggetto, perchè non ritiene sufficiente il riconoscimento in minuti dichiarati nell'accordo, rimanendo sulla sua richiesta di 15 minuti per il futuro e 12 minuti sul pregresso. Inoltre il riconoscimento economico del debito orario non viene garantito.




Per le OO.SS.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M. B.', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

## DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE SIGLE FP CGIL, CISL FP e UIL FPS

In merito al punto 3, del secondo paragrafo, dell'articolo 1 del presente accordo, le scriventi organizzazioni sindacali precisano che l'orario definito per la vestizione/svestizione non deve generare in alcun caso straordinario.

Per FP CGIL, CISL FP e UIL FPS

VIMERCATE, 11/12/2013